

# COVID-19

## Controllo della pandemia mediante test a tappeto ripetuti



### **PIANO DI TEST COVID-19 RIPETUTI NELL'AMMINISTRAZIONE FEDERALE**

del 25.03.2021



## Indice

1 Obiettivi.....	3
2 Principi.....	3
3 Attuazione.....	3
3.1 Comunicazione.....	3
3.2 Tecnologia dell'informazione (TI).....	4
3.3 Procedura per i test preventivi.....	5
3.4 Test PCR salivari aggregati.....	5
3.5 Frequenza dei test.....	6
3.6 Logistica.....	6
3.7 Aspetti giuridici.....	7
3.7.1 Coinvolgimento dell'ufficio del medico cantonale e rispetto dei provvedimenti di protezione generali.....	7
3.7.2 Basi legali.....	7
3.7.3 Attuazione del piano e protezione dei dati.....	7
3.7.4 Informazioni per il datore di lavoro.....	8
3.7.5 Conseguenze di un test positivo.....	9
3.7.6 Sintesi.....	9
3.8 Analisi dei dati.....	9
4 Costi.....	9



## 1 Obiettivi

Il 27 gennaio 2021 il Consiglio federale ha deciso di porre l'accento sulla prevenzione e l'individuazione precoce dei focolai del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) e il 12 marzo 2021 ha esteso la strategia di test, introducendo tra l'altro i test ripetuti all'interno delle aziende e delle strutture. L'intensificazione della prevenzione e dell'individuazione precoce dei focolai locali mira a favorire la graduale riapertura della vita sociale ed economica. Gli obiettivi dei test ripetuti in tutta l'Amministrazione federale sono i seguenti:

- prevenire i focolai sul posto di lavoro tra i collaboratori interni ed esterni aumentando così la protezione della salute dei collaboratori,
- controllare i focolai.

Questi obiettivi assumono particolare rilievo anche nell'ottica di un eventuale annullamento dell'obbligo del telelavoro e della conseguente maggior frequentazione delle varie sedi dell'Amministrazione federale.

## 2 Principi

Attuando test ripetuti, l'Amministrazione federale dà il buon esempio in qualità di datore di lavoro e può così fungere da modello anche per altre aziende.

Il successo dei test ripetuti dipende dall'accesso periodico al test di tutti i collaboratori che entrano in contatto in un luogo di lavoro, compresi quelli non alle dipendenze dell'Amministrazione federale. Occorre quindi informare e coinvolgere anche i fornitori di prestazioni esterni.

I test una volta alla settimana sono raccomandati, ma sono eseguiti su base volontaria: questa è un'importante informazione di base destinata a tutte le persone invitate a sottoporsi al test.

Il piano è attuato conformemente alle indicazioni dell'ufficio del medico cantonale del Cantone in cui è ubicato il luogo di lavoro. I piani di protezione devono essere rispettati in tutte le sedi, indipendentemente dai test.

## 3 Attuazione

Le sfide organizzative e logistiche sono molto importanti per la riuscita del piano. Deve inoltre essere disponibile una tecnologia dell'informazione (TI) automatizzata efficace. I seguenti capitoli forniscono maggiori informazioni ai fini dell'attuazione.

### 3.1 Comunicazione

Internamente: una buona comunicazione è essenziale per i collaboratori. Questi ultimi devono essere informati sin dall'inizio sul principio della volontarietà come pure sullo svolgimento, il pooling (aggregamento dei campioni) e la protezione dei dati.



- Sono disponibili informazioni (video e fogli informativi) destinate ai collaboratori invitati a sottoporsi al test. Le informazioni variano a seconda del Cantone.

#### Esternamente

- È prevista una comunicazione interna e esterna concertata dal Dipartimento federale dell'interno (DFI) e dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) in merito all'avvio dei test nell'Amministrazione federale.
- Messaggi importanti: le capacità di laboratorio sono sufficienti, anche se tutte le imprese svizzere eseguono test a tappeto. I test nell'Amministrazione federale sono in linea con la decisione del Consiglio federale di estendere la strategia di test. L'Amministrazione federale dà il buon esempio. È importante che i collaboratori siano protetti in modo ottimale: è nell'interesse del datore di lavoro, che in questo modo previene le assenze dal posto di lavoro a adempie il suo dovere di protezione.

### 3.2 Tecnologia dell'informazione (TI)

Affinché i test a tappeto ripetuti producano gli effetti auspicati è necessario che l'intervallo tra il prelievo del campione e la comunicazione del risultato sia breve. Ecco perché è indispensabile poter contare su una tecnologia dell'informazione (TI) automatizzata per il trattamento elettronico dei dati. Più l'uso è semplice e più l'applicazione sarà promettente: è questo il principio.

Il tool TI deve soddisfare i seguenti criteri:

- interfaccia con il laboratorio per garantire lo scambio automatico di ordini e risultati;
- trasmissione del risultato ai responsabili dei pool; qualsiasi collaboratore può essere responsabile dei pool;
- in caso di risultato positivo di un pool, comunicazione ai componenti del pool via e-mail o SMS;
- garanzia della protezione e della sicurezza dei dati in ogni momento;
- esistenza di un'interfaccia con il fornitore di servizi logistici al fine di gestire correttamente il rifornimento di materiale. A tal fine è possibile far ricorso a contratti già stipulati con fornitori di servizi di corriere;
- elaborazione e presentazione automatiche dei dati al fine di facilitare la gestione strategica e l'analisi dei test a tappeto;
- descrizione corretta delle modalità di pagamento.

Per fare chiarezza sull'efficacia dei test, i dati anonimizzati sono registrati in forma aggregata. Sono dichiarati e registrati nella statistica conformemente alle prescrizioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) solo i risultati positivi dei test individuali (dopo lo scioglimento di un pool positivo). Il tool offre al laboratorio la possibilità di registrare i dati in modo anonimo.

Il finanziamento è di responsabilità dei Cantoni e non deve quindi essere anticipato dall'Amministrazione federale.

Il Cantone competente decide in merito alla soluzione informatica (TI) e stipula un contratto corrispondente. L'Amministrazione federale aderisce alla soluzione informatica adottata a livello locale.



### 3.3 Procedura per i test preventivi

1. L'unità amministrativa contatta l'ufficio del medico cantonale del Cantone di ubicazione per annunciarsi per i test. Nel caso del Cantone di Berna è disponibile una piattaforma, che consente di ordinare direttamente il materiale necessario per i test inserendo il numero d'identificazione delle imprese (IDI) e il numero di collaboratori.
2. Il materiale necessario per i test è messo a disposizione dei collaboratori in un luogo centrale.
3. Responsabili volontari dei pool eseguono il pooling di tutti i campioni. Se non è previsto che tale operazione sia effettuata da collaboratori interni, è possibile fare appello sul posto a personale esterno o eseguire il pooling in un luogo esterno (laboratorio).
4. Il pooling è eseguito in un locale separato, ben ventilato. I responsabili dei pool ricevono materiale di protezione (guanti monouso, camici monouso, mascherine facciali, occhiali di protezione e disinfettante), messo a disposizione nel locale destinato a questa operazione.
5. I collaboratori prelevano il loro campione di saliva (questa operazione può essere effettuata a casa), lo trasportano in un sacchetto di plastica chiuso e lo depositano nell'apposita scatola nel punto di «CONSEGNA». La scatola è contrassegnata chiaramente a tal fine. I collaboratori muniscono il sacchetto di plastica contenente il campione di un'etichetta (inviata in precedenza per posta o consegnata), su cui figura un numero che contiene l'identificazione codificata del collaboratore.
6. I responsabili dei pool prendono le scatole con i campioni e formano i pool nel locale destinato a questa operazione (per 100 campioni occorrono circa 20 minuti).
7. I pool di campioni sono portati al laboratorio mediante la soluzione logistica predisposta dall'unità amministrativa e sottoposti all'analisi PCR.
8. Il risultato del pool è comunicato automaticamente ai collaboratori per SMS/e-mail, attraverso il tool TI.
9. Se il pool risulta positivo, i collaboratori sono invitati a sottoporsi al più presto a un test di conferma (nuovo test PCR salivare, test PCR con tampone nasofaringeo in farmacia, centro di test o ospedale).
10. I dati per i conteggi sono elaborati conformemente alle indicazioni del Cantone. I casi positivi confermati dai test individuali sono dichiarati e inseriti nella statistica dell'UFSP.

### 3.4 Test PCR salivari aggregati

L'auto prelievo del campione di saliva, risciacquo orale o soluzione per gargarismi semplifica notevolmente l'organizzazione e la logistica. La provetta è depositata in una scatola sul posto di lavoro, che può essere trasportata dal corriere al laboratorio dopo l'aggregazione. Questo metodo di prelievo del campione e di test consente di ridurre sensibilmente l'onere. Inoltre l'accettazione dei test salivari è nettamente superiore a quella dei consueti tamponi nasofaringei.

I risultati dei test PCR salivari aggregati sono disponibili entro un giorno lavorativo, consentendo alle persone dei pool positivi di sottoporsi immediatamente a un test individuale. La dimensione dei pools dipende dal laboratorio, dalla prevalenza e dalle condizioni operative. O più precisamente, la dimensione ottimale del pool risulta dell'inverso della radice quadrata della prevalenza. La domanda è quindi se l'analitica del laboratorio può eseguirlo e se la procedura operativa può essere pianificata per produrre la dimensione ottimale del pool. Al

momento supponiamo pools di 8-12 persone. I pools più piccoli sono raccomandati solo per le aziende del settore sanitario con operazioni a turni (ad esempio il personale ospedaliero).

### 3.5 Frequenza dei test

Si inizia con un test alla settimana per persona. Questa frequenza potrà essere adeguata a seconda della situazione sul posto di lavoro e dell'evoluzione della pandemia.

Occorre prevedere un trasporto al giorno del corriere, in modo da poter sottoporre al test tutti i collaboratori che lavorano a tempo parziale senza oneri supplementari.

### 3.6 Logistica

I campioni sono ritirati dal corriere e trasportati al laboratorio per l'analisi PCR. Gli orari dipendono dal laboratorio e devono essere definiti all'inizio in modo da consentire al laboratorio e all'unità amministrativa di coordinarsi.

L'analisi dei test è affidata a un laboratorio.

Il finanziamento iniziale è destinato a far crescere una rete logistica cantonale. Non è destinato alla azienda individuale. La singola azienda deve portare i campioni a un punto di raccolta e/o direttamente al laboratorio se questo è abbastanza vicino. Il Cantone di Berna deve ancora definire i punti di raccolta. Fino ad allora, porteremo noi stessi i campioni al laboratorio.




Fig. 1: Procedura dei test ripetuti.



## 3.7 Aspetti giuridici

### 3.7.1 Coinvolgimento dell'ufficio del medico cantonale e rispetto dei provvedimenti di protezione generali

L'ufficio del medico cantonale del Cantone in cui è ubicata l'unità amministrativa dell'Amministrazione federale è l'autorità cantonale competente per la prevenzione e il contenimento del Sars-CoV-2. Il piano previsto è pertanto attuato secondo le sue prescrizioni. L'attuazione dei test ripetuti nell'Amministrazione federale non sostituisce l'obbligo di rispettare i provvedimenti di protezione generali secondo la legislazione sulla COVID-19, in particolare l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione e di rispettare le misure vigenti. Restano obbligatori il telelavoro e l'uso di una mascherina nei luoghi chiusi in cui è presente più di una persona (art. 10 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare<sup>1</sup>). Sono inoltre applicabili gli altri provvedimenti secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale), segnatamente la separazione fisica, squadre separate o l'uso di mascherine all'esterno. In linea di principio, i lavoratori particolarmente a rischio possono adempiere i loro obblighi lavorativi da casa (art. 27a dell'ordinanza 3 COVID-19<sup>2</sup>). Queste regole si applicano sia ai collaboratori dell'Amministrazione federale sia ai fornitori di prestazioni esterni.

### 3.7.2 Basi legali

I test ripetuti sono volontari sia per i collaboratori dell'Amministrazione federale sia per i fornitori di prestazioni esterni delle singole sedi. Il piano di test ripetuti per l'Amministrazione federale persegue un duplice obiettivo e si fonda su varie basi legali. Da un lato mira a proteggere la salute dei lavoratori e costituisce un'applicazione dell'articolo 4 capoverso 2 lettera g della legge sul personale federale<sup>3</sup> (LPers). Questa disposizione obbliga il datore di lavoro a prendere misure per garantire la protezione della personalità e della salute nonché la sicurezza del personale sul posto di lavoro. Dall'altro i test ripetuti sono pensati per contribuire in generale al contenimento del Sars-CoV-2 e all'attuazione della strategia di test dell'UFSP. Si fondano sia sulla legislazione sulle epidemie sia su quella sulla COVID-19 nonché sulla strategia di test dell'UFSP.

### 3.7.3 Attuazione del piano e protezione dei dati

Siccome la partecipazione ai test ripetuti avviene su base volontaria, la Confederazione è tenuta a informare in modo trasparente i collaboratori sul piano di test, in modo da consentire loro di rilasciare un consenso libero e informato al test. I dati delle persone che partecipano ai test ripetuti sono trattati, in una certa misura, dal responsabile dei pool e dall'applicazione informatica esterna (persona privata). Il trattamento dei dati deve rispettare le disposizioni della legge sulla protezione dei dati, segnatamente l'articolo 4. In particolare devono essere riconoscibili da parte della persona interessata l'entità e le finalità del trattamento dei dati. È pertanto indispensabile che le persone partecipanti ai test siano informate sulle modalità di trattamento dei dati in particolare da parte dei responsabili dei pool e dell'applicazione informatica.

---

<sup>1</sup> RS 818.101.26

<sup>2</sup> RS 818.101.24

<sup>3</sup> RS 172.220.1



Il piano prevede che la persona responsabile dei pool sia responsabile della trasmissione dei campioni in pool. Tutte le persone che desiderano partecipare ai test ripetuti devono acconsentire all'impiego dei dati del test in forma anonimizzata e per scopi statistici.

La persona responsabile dei pool tratta dati personali dei componenti dei pool (dati d'identificazione) e firma una convenzione di confidenzialità. Il piano è concepito in modo tale che la persona responsabile dei pool tratti il minor numero possibile di dati personali (principio di proporzionalità). Durante il pooling, la persona responsabile dei pool non è in grado di distinguere il proprio campione da quelli dei colleghi, dal momento che i dati personali sono codificati. Non conosce il risultato dei test individuali dei componenti dei pool ed è informata del risultato positivo di un pool solo se lei stessa fa parte del pool ed è invitata a un secondo test individuale. In caso di risultato positivo, i componenti del pool non sono contattati dal responsabile, bensì direttamente dall'applicazione informatica. Quest'ultima deve essere concepita in modo da soddisfare i requisiti della legislazione sulla protezione dei dati. In particolare il trattamento dei dati non deve ledere la personalità dei collaboratori partecipanti ai test.

I secondi test individuali sono soggetti alle consuete prescrizioni sui test secondo la legislazione sulla COVID-19 e non sono eseguiti nella sede dell'Amministrazione federale. I componenti del pool possono sottoporsi al test in un normale centro di test o in farmacia. Dopo il secondo test individuale, l'ufficio del medico cantonale competente informa le persone risultate positive e ordina un isolamento secondo l'articolo 3f dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare.

L'Amministrazione federale in qualità di datore di lavoro del personale da sottoporre al test deve garantire la protezione della personalità e della salute dei suoi dipendenti (art. 4 cpv. 2 lett. g LPers). Ne consegue l'obbligo di informarli in modo completo e di mettere a disposizione il materiale per un uso sicuro dei test.

#### 3.7.4 Informazioni per il datore di lavoro

In caso di risultato positivo di un pool, l'applicazione informatica esterna invita tutti i componenti del gruppo a sottoporsi a un test individuale. I collaboratori contattati si sottopongono al test attraverso i consueti canali in un centro di test di loro scelta. I risultati individuali non sono resi noti ai responsabili dei pool. In caso di risultato positivo del test individuale, il laboratorio contatta l'ufficio del medico cantonale competente, affinché questi possa ordinare un isolamento ai sensi dell'articoli 3f dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare. Non è prevista un'informazione del datore di lavoro da parte dell'ufficio del medico cantonale.

Se vi è un rischio rilevante che, in caso di mancata comunicazione del motivo della malattia, altri dipendenti potrebbero contagiarsi, la persona malata di COVID-19 deve comunicare l'infezione al datore di lavoro in virtù del dovere di fedeltà. Fintanto che il dipendente non risulta positivo al test non vi è alcun obbligo di informare il datore di lavoro in merito a un risultato positivo del pool. Nulla impedisce tuttavia tale informazione, se il dipendente la fornisce volontariamente.

Lo stesso vale per le persone che lavorano sulla base di un mandato: in questo caso sussiste un obbligo analogo al dovere di fedeltà previsto dal contratto di lavoro.



### 3.7.5 Conseguenze di un test positivo

Su ordine dell'autorità cantonale competente, le persone malate di COVID-19 o contagiate dal SARS-CoV-2 devono isolarsi (art. 3f dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare). Per le persone asintomatiche, l'isolamento inizia il giorno del test (art. 3f cpv. 3 lett. b). Nella pratica, un risultato positivo del test può comportare, in caso di contatto stretto, la quarantena di altri collaboratori (art. 3d).

### 3.7.6 Sintesi

Il piano di test è attuato su decisione dell'ufficio del medico cantonale del Cantone di ubicazione; si applicano le disposizioni della legislazione sulla COVID-19. Vige il piano di protezione, la priorità va al telelavoro, bisogna portare la mascherina e i collaboratori particolarmente a rischio possono adempiere i loro obblighi lavorativi da casa.

Il datore di lavoro deve informare i collaboratori sull'attuazione del piano di test ripetuti e sulle relative conseguenze. Il trattamento dei dati da parte dei responsabili dei pool e dell'applicazione informatica deve rispettare i principi della legge sulla protezione dei dati. Il o i collaboratori devono comunicare al datore di lavoro, in virtù del dovere di fedeltà, il loro stato di salute se è in gioco la protezione di colleghi o di terzi, come avviene normalmente in caso di pandemia.

In caso di risultato positivo del test, i collaboratori devono mettersi in isolamento, su ordine dell'autorità cantonale competente. I contatti devono mettersi in quarantena; sono fatte salve eventuali modifiche delle disposizioni legali (cfr. strategia di test per le imprese).

## 3.8 Analisi dei dati

I risultati dei test devono essere registrati in modo aggregato, al fine di poter garantire un bilancio dei risultati dei test a livello federale e una valutazione delle «buone pratiche».

## 4 Costi

- I costi dell'analisi, del materiale necessario per il prelievo dei campioni e della logistica di trasporto sono assunti dalla Confederazione nell'ambito dei piani cantonali secondo l'articolo 26c dell'ordinanza 3 COVID-19. Secondo questa disposizione spetta ai Cantoni mettere a disposizione i test. I Cantoni remunerano l'esecuzione dei test ai laboratori e trimestralmente fatturano le spese sostenute alla Confederazione. La Confederazione versa inoltre ai Cantoni un finanziamento iniziale per la messa a disposizione dell'infrastruttura (informatica e logistica). Per questa estensione della strategia, la Confederazione ha previsto 1,2 miliardi.
- Le unità amministrative devono assumere i costi legati al tempo di lavoro perso per il prelievo dei campioni ed eventualmente il pooling.
- Le unità amministrative o il Cantone devono inoltre assumere i costi per la logistica di trasporto dei campioni al laboratorio.



## 5 Attuazione

I test ripetuti nell'Amministrazione federale iniziano il 12 aprile 2021 in quei luoghi dell'Amministrazione federale in cui ciò è possibile grazie al lavoro di preparazione dei cantoni di insediamento. Il coordinamento è assicurato dalla Conferenza delle risorse umane della Confederazione (CRU). Le unità amministrative sono responsabili dell'esecuzione dei test ripetuti a livello locale.